

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
RIFORMULAZIONE CON ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 267/2000

(Approvato con delib. C.C. n. 165 del 13.11.2000)

(Integrato con delibera Consiglio Comunale 54 del 05.05.2005)

Art. 1

Competenze della Giunta

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 2

Nomina della Giunta

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non oltre dieci Assessori, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominati.

Gli Assessori debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Il Sindaco comunica i nominativi degli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

La comunicazione al Consiglio degli Assessori, di specchiata moralità, è accompagnata dalla presentazione di un curriculum su titoli ed esperienze professionali e amministrative degli stessi.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

Art.3

Obblighi di Trasparenza

Gli Assessori sono tenuti a comunicare, all'atto della accettazione della nomina, la propria appartenenza ad organismi, associazioni, enti e società che abbiano avuto o possano intrattenere rapporti con il Comune.

Art. 4

Incarichi degli Assessori

Gli Assessori svolgono gli incarichi conferiti dal Sindaco nel rispettivo settore di amministrazione secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata dagli indirizzi generali di governo.

Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.

Art. 5

Convocazione e presidenza della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e, in sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.

Qualora, nell'adozione di deliberazioni, sia assente anche il Vicesindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano per età.

La Giunta, di norma, è convocata 48 ore prima della sua riunione, con avviso scritto, comunicato obbligatoriamente anche al Segretario, corredato dall'ordine del giorno dei provvedimenti da assumere, debitamente già instruiti dai dirigenti, dal Segretario Generale e siglati dall'Assessore proponente e relatore alla Giunta.

Puo' essere convocata, con urgenza, anche telefonicamente.

Art. 6 **Sedute della Giunta Comunale**

Le deliberazioni sono assunte dalla Giunta in seduta segreta cui partecipa il Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale.

In caso di incompatibilità del Segretario e Vice Segretario Generale, funge da segretario verbalizzante, per tali soli argomenti, l'Assessore più giovane d'età.

La seduta è valida se ad essa partecipano almeno la metà degli Assessori ivi più il Presidente.

Art. 7 **Verbalizzazione**

Di ogni deliberazione assunta dalla Giunta viene redatto apposito verbale riportante, a cura del segretario verbalizzante, il numero progressivo del provvedimento, la data di adozione, la votazione che può essere palese o segreta.

La votazione è sempre segreta quando la deliberazione comporta valutazioni su persone.

La votazione segreta avviene per schede mediante l'espressione di un sì o di un no; le schede bianche vengono computate nel numero dei votanti.

La deliberazione è valida se viene adottata a maggioranza dei presenti; essa è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

Art. 8 **Proposte al Consiglio**

Le proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale, debitamente instruite dai Dirigenti, dal Segretario Generale e siglate dall'Assessore proponente e relatore al Consiglio, sono preventivamente esaminate dalla Giunta Comunale prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Dell'esame è data attestazione a cura del Segretario.

Art. 9 **Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza degli Assessori.

Alla certificazione di esecutività delle deliberazioni vi provvede il Segretario Generale o un funzionario amministrativo contabile da esso delegato.

Art. 10

Deliberazioni assunte con i poteri del Consiglio

La Giunta Comunale puo' assumere, con i poteri del Consiglio, solamente le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

Esse sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 11

Deliberazioni soggette al controllo di legittimità

Si applica quanto contenuto nel Titolo VI, Capo I del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 12

Incompatibilità

La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco.

Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 13

Cessazione dalla carica di Assessore

Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.

Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio Comunale e nel contempo a provvederne la sostituzione.

Art. 14

Decadenza della Giunta

La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco.

La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.